

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 27 giugno 2023, n. 152
**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio: - di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 8 aereogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2 MWe per una potenza complessiva di 33,6 MWe, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località "San Martino - Lagnano"; - di una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), connessa in antenna a 150 KV allo stallo a 150 KV previsto nel futuro ampliamento della stazione RTN 150/380 kV "Deliceto" collegata in entra esce sulla linea 380 kV "Foggia - Candela"; - dell'ampliamento della S.E. 380/150kV di Deliceto inserita in entra- esce sull'elettrodotto in semplice terna a 380 kV "Foggia - Candela" (autorizzato con D.D.n.34 del 22.02.2023).
Proponente: Società Winderg San Martino S.r.l. (P.IVA 12073210960) già Winderg S.r.l. (P.IVA 04702520968) con sede legale in Vimercate (MB).**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Responsabile PAUR" ing. Valentina Benedetto, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ing. Francesco Corvace

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo

2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e ss.mm.ii., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e ss.mm.ii. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e ss.mm.ii., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:

- è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui " nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".
- è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici.
- Con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER.

Rilevato che:

- La società **Winderg San Martino S.r.l.** già Winderg S.r.l. Cod. Fis. e P.IVA 12073210960) **con sede legale in Vimercate (MB)** nella persona del **sig. Giambelli Michele**, nella sua qualità di legale rappresentante, ha richiesto a questa Regione, in data 08/05/2020 ora 17:29, con nota acquisita al prot. n. 3400 dell’11/05/2020, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di **33,6 MWe** sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località San Martino – Lagnano, denominato *“Impianto Eolico Ascoli Satriano (FG) loc. San Martino - Lagnano”*, e relative opere di connessione nel Comune di Deliceto (FG), composto da N. 8 aerogeneratori di potenza complessiva 33,60 MW.
- In ordine alle opere di connessione (cod. id. 202000456) il gestore di Rete Terna S.p.A., con nota prot. n. TERNA/P20200051881 del 19/08/2020 comunicava il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete, secondo il quale *“il vostro impianto venga collegato...in antenna a 150 kV sul futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata “Deliceto”...”*.
- Questa Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), con nota prot. n. 0004603 del 29/06/2020, trasmetteva preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell’istanza a cui la Società rispondeva con la nota PEC del 30/07/2020 (acquisita al prot. n. 5446 del 31/07/2020) depositando la documentazione integrativa richiesta sul portale telematico regionale.
- Con nota PEC del 21/09/2020, acquisita agli atti al prot. n. 6509 del 22/09/2020, la Società istante comunicava l’esistenza di interferenze tra la proposta progettuale in oggetto e quella presentata dalla Daunia Energia S.r.l. e chiedeva alla Provincia di Foggia – Settore Ambiente che *“della sovrapposizione descritta venga tenuto conto sia in iter valutativo sia in sede di eventuale autorizzazione del progetto di impianto eolico avendo ben presente che il progetto di impianto eolico di Winderg srl, in quanto presentato prima, ha titolo alla priorità, sicché è onere della società Daunia Energia srl assicurare l’eliminazione di ogni interferenza; l’eventuale assenso al progetto eolico della società Daunia Energia srl venga corredato della prescrizione di concordare preventivamente con la Scrivente la precisa ubicazione e le modalità di realizzazione delle opere potenzialmente interferenti [...]”*.
- Questa Sezione, in esito alla disamina della documentazione integrativa depositata dalla Società Proponente sul portale www.sistema.puglia.it, con nota prot. n. 7571 del 23/10/2020 comunicava la presenza di ulteriori anomalie formali, invitando la Società a fornire le integrazioni richieste a cui la stessa rispondeva con nota del 23/11/2020 (acquisita al prot. n. 8403 del 24/11/2020) depositando la documentazione integrativa richiesta sul portale telematico regionale.

- Con nota PEC del 27/09/2021, acquisita al prot. n. 10091 del 28/09/2021, la società trasmetteva il parere n. 122 del 25/06/2021 rilasciato dalla Commissione Tecnica VIA-VAS del Ministero della Transizione Ecologica relativo al progetto di cui all'oggetto.
- Questa Sezione, pertanto, a seguito dell'esito positivo della verifica effettuata della presenza dei requisiti tecnici necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota PEC prot. n. 11918 del 15/11/2021, comunicava la verifica positiva dei soli requisiti tecnici per l'ammissibilità dell'istanza di cui al D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. e l'impossibilità di concludere favorevolmente la verifica dei requisiti amministrativi a causa del mancato perfezionamento della documentazione di cui ai punti 2.2 lettera m) e 2.2 lettera w) della D.G.R. 3029/2010 e precisava che, a valle della conclusione della procedura ambientale in corso presso il Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito MASE) e comunque entro i termini previsti dall'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii., avrebbe provveduto alla convocazione della riunione della Conferenza di Servizi ai fini del rilascio dell'Autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., allorquando in possesso dei requisiti e presupposti giuridici del caso.
- La società Winderg S.r.l. con nota PEC del 18/11/2021, (acquisita al prot. n. 12133 del 18/11/2021) comunicava il subentro della società Winderg San Martino S.r.l. nella titolarità del progetto in oggetto a far data dal 28/10/2021, trasmettendo la relativa documentazione e con nota PEC del 30/11/2021 (acquisita al prot. n. 12638 dell'1/12/2021) comunicava di aver provveduto al deposito sul portale telematico regionale della documentazione richiesta con nota prot. n. 11918 del 15/11/2021.
- Successivamente, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con nota prot. n. 12465 del 07/10/2022 (acquisita al prot. n. 11648 dell'11/11/2022) comunicava che il MASE aveva provveduto a rendere nota l'avvenuta approvazione della **deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16/09/2022**, disponibile sul Portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del MASE stesso (già MiTE), corredata dal parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 122 del 25 giugno 2021.
- Successivamente questa Sezione, con nota prot. n. 10122 del 7/10/2022, informava tutte le società proponenti destinatarie di analoghi provvedimenti emessi dalla Presidenza del CdM (inclusa codesta società) che *"... in ragione del carattere di specialità della disciplina posta dall'art. 146 D.lgs. n.42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina sic et simpliciter la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A. (rif. T.A.R. PUGLIA, Bari, Sezione I – 19 marzo 2019, n. 403) ..."* e che *"... atteso il carattere autonomo e presupposto del titolo paesaggistico, è pacifico che detto apprezzamento debba avvenire con l'opportuno coinvolgimento delle autorità preposte, a valle (per ciò che riguarda la tutela del paesaggio in presenza dei presupposti di cui al capoverso precedente) di una specifica domanda di autorizzazione paesaggistica da parte del soggetto interessato rivolta all'autorità competente, trattandosi di procedimento su istanza di parte ..."*; ed invitava quindi a voler fornire evidenza *"... dell'istanza effettuata da codesto proponente ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico o se la stessa sia stata o meno inclusa nell'elenco delle autorizzazioni settoriali da assumere all'interno del procedimento ex art 27 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 all'autorità competente ministeriale (di cui si chiede evidenza) ..."*.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 13016 del 28/11/2022 comunicava alla società proponente la sospensione dei termini, chiedendo contestualmente alla stessa di aggiornare tutta la documentazione inoltrata a corredo dell'istanza, allineandola con la medesima prodotta in fase di procedura ambientale, subordinando la convocazione della Conferenza dei servizi ex art.14 comma 2 della Legge 241/90 e smi agli esiti della trasmissione della documentazione indicata, da inoltrare a cura del proponente entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della nota.
- La Winderg San Martino S.r.l. con nota PEC del 19/12/2022 (acquisita al prot. n. 14786 del 19/12/2022) in riscontro alla nota della scrivente prot. n. 13016 del 28/11/2022, *"...comunica a codesto spettabile Servizio che, in esecuzione dell'ART. 27 del Codice dell'Ambiente, ha presentato all'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio istanza di rilascio di provvedimento unico ambientale (PUA) recante specifica indicazione dell'autorizzazione paesaggistica fra i titoli destinati ad*

essere compresi nel provvedimento unico.” “...Si allegano alla presente (all.1) l’istanza di PUA ex. art. 27, (all.2) l’avviso al pubblico pubblicato sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica e (all.3) la comunicazione recante l’avvio di consultazione del pubblico, da cui si evince come l’istanza di PUA ricomprendesse anche quella di autorizzazione paesaggistica.”

- La Winderg San Martino S.r.l., con la medesima predetta comunicazione, forniva contestualmente parte delle integrazioni documentali richieste.
- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., atteso che il MITE, oggi MASE, ha comunicato l’emanazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16/09/2022 recante giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto in oggetto, questa Sezione convocava, con nota prot. n. 3138 del 16/02/2023, per il giorno **03/03/2023** la riunione di Conferenza di Servizi per l’esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza. Con la stessa nota si invitava la società istante a voler fornire i chiarimenti richiesti avendo cura ad aggiornare:
 1. I certificati di destinazione urbanistica, considerate le date del rilascio degli stessi e il decorso dei termini di validità (un anno); si prende atto della documentazione trasmessa, (PEC del 7/12/2022) di richiesta ai Comuni interessati al rilascio dei certificati di destinazione urbanistica), si richiede di trasmettere i certificati;
 2. la documentazione inerente al Quadro Economico redatto secondo quanto previsto all’art. 32 de D.P.R. 207/2010, si prende atto della documentazione trasmessa, si richiedeva altresì la documentazione inerente al Quadro Economico nel quale confluisce il risultato del computo metrico (per la costruzione e per la dismissione) redatto secondo lo schema riportato all’art. 16 del citato D.P.R. 207/2010.
- Con nota PEC del 24/02/2023 (acquisita al prot. n. 3453 di pari data) la società Winderg San Martino srl comunicava, in riscontro alla nota della scrivente Sezione del 16/02/2023 prot. n. 3138, che:
 1. *“ Con riferimento alla richiesta di trasmissione dei Certificati di Destinazione Urbanistica aggiornati, si allegano alla presente i CDU rilasciati dai Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG).*
 2. *Con riferimento alla documentazione depositata sul portale “Sistema Puglia”, al Quadro Economico e il Computo Metrico Estimativo, si comunica che il giudizio di compatibilità ambientale rilasciato dal Consiglio dei Ministri non reca prescrizioni tali da rendere necessario l’aggiornamento degli elaborati a corredo unica e che, pertanto, restano attuali i documenti già a suo tempo caricati sul portale www.sistema.puglia.it. Parimenti, non necessitano di alcun aggiornamento il Quadro Economico e il Computo Metrico Estimativo a suo tempo caricati sul portale www.sistema.puglia.it”.*
- Con nota PEC del 10/03/2023 (acquisita al prot.n. 4362 di pari data) la società istante trasmetteva la nota legale del Prof. Avv. Bruno Tonoletti inerente al procedimento in oggetto.
- Con nota prot. n. 4487 del 14/03/2023 questa Sezione trasmetteva a tutti gli enti coinvolti nel presente procedimento, copia del verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 3/03/2023, che si concludeva come di seguito riportato:
 1. si prendeva atto dei pareri acquisiti nella stessa seduta;
 2. si invitava il Consorzio di Bonifica della Capitanata ad esprimere il parere di competenza, atteso che il progetto in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica;
 3. in relazione a quanto richiesto dalla Sezione Autorità Idraulica della Regione Puglia, si invitava la Provincia di Foggia a fornire il proprio contributo;
 4. non risultando in atti alcun provvedimento da parte del Ministero (MASE) in ordine a tale autorizzazione paesaggistica nell’ambito del Provvedimento Unico Ambientale, ritenendosi al momento applicabile il dispositivo di equivalenza della deliberazione del Consiglio dei Ministri al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nei termini di cui al comma 1 dell’art. 7 del D.L. n. 50/2022 , si resta in attesa del parere dalla competente amministrazione pubblica investita per competenza in materia paesaggistica, ovvero la Provincia di Foggia, nuovamente coinvolta nel presente procedimento;

5. con riferimento al tema delle compensazioni, si confermava la necessità di riconoscere alla amministrazione comunale dette misure nella quantità massima consentita dal DM 10/09/2010;
 6. la scrivente Sezione si impegnava, su impulso della società proponente, a provvedere alla *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.
- Con la stessa nota questa Sezione convocava la successiva conferenza di servizi al **3/4/2023**, invitando:
 1. il MASE a chiarire i termini di coordinamento di quest’ultimo con il Procedimento Unico Ambientale (PUA ex art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), che vede il MITE quale Autorità Competente e procedente, atteso che detto procedimento è al momento fermo al provvedimento di VIA, rilasciato nei termini di cui al comma 1 dell’art. 7 del D.L. n. 50/2022 e non ancora compendiato in un provvedimento finito di PUA, lasciando aperta al momento la definizione degli altri titoli settoriali ambientali (ivi incluso quello paesaggistico, qualora richiesto dall’istante) nella procedura ex art. 27;
 2. la società a presentare richiesta di attestazione vincolo demaniale di uso civico al competente servizio regionale Osservatorio Abusivismo e Usi Civici per le particelle interessate dall’intervento in oggetto ai sensi della L.R. n. 7 del 28/01/1998 e ss.mm.ii., L. n. 1766 del 16/06/1927 e R.D.
 - Preso atto del parere favorevole rilasciato dal Servizio Gestione Opere Pubbliche per le Espropriazioni della Regione Puglia, con nota prot.n. nota prot.n. 3117 del 28/02/2023, con nota prot. n. 4566 del 16/03/2023, la Sezione Transizione Energetica trasmetteva la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss.mm.ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale, nonché a comunicare il giorno di avvenuta pubblicazione. Con la stessa nota i Comuni di Ascoli Satriano e Deliceto erano invitati a pubblicare presso il proprio albo pretorio il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) per la durata prevista dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii. con l’invito al riscontro dell’avvenuta pubblicazione alla scadenza dei termini.
 - La seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 3.04.2023 si concludeva con quanto di seguito riportato:
 1. si prendeva atto dei pareri acquisiti nella stessa seduta;
 2. si prendeva atto del parere espresso dal Comune di Ascoli Satriano rappresentato dall’ing. Michele Bruno, il quale *“ritiene necessario acquisire parere di compatibilità paesaggistica da parte della Provincia di Foggia in quanto l’intervento ricade nei comuni di Ascoli Satriano e Deliceto facenti parte di due commissioni paesaggistiche diverse (Troia e Candela), inoltre rileva che come da CDU n. 24/2023 redatto dal sottoscritto e allegato da parte della società proponente alcune particelle interessate dall’intervento ricadono in zona sottoposta a vincolo degli usi civici”*;
 3. la società, nella persona del dottor. Mariani, in riscontro a suddetta richiesta, rilevava che *“Avuto riguardo alla presenza di un uso civico a pascolo su alcune particelle destinate ad accogliere tratti di cavidotto interrato, l’assenza dell’Ufficio Usi Civici, regolarmente convocato alla presente e alla scorsa riunione, ne attesta l’implicito assenso alla localizzazione del cavidotto e alla sua compatibilità con la persistenza dell’uso civico. La Società si impegna, all’occorrenza, a insistere con l’ufficio regionale competente per l’eventuale formalizzazione del suo consenso”*. La società allegava agli atti della conferenza la nota n. 8310 del 25/07/2022 della Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia che riporta l’attestazione di vincolo demaniale di uso civico terreni in agro di Ascoli Satriano e Deliceto, in riscontro alla richiesta della suddetta attestazione avanzata dalla

- società istante. La società dichiarava che procederà con la relativa affrancazione su richiesta a valle del rilascio del titolo autorizzativo;
4. la società riteneva che *“l’autorizzazione unica si è già formata per silenzio ai sensi dell’art. 7 del DL 50/2022 e dunque il progetto è già autorizzato, sicché si riserva di impugnare gli atti con cui è stata indetta la presente riunione, recanti l’annuncio della pretesa di acquisizione di una indebita autorizzazione paesaggistica provinciale”*; [la società proseguiva asserendo che] *“il progetto è stato oggetto di scrutinio favorevole paesaggistico effettuato dalla massima autorità amministrativa e politica – il Consiglio dei Ministri – che ha ritenuto di superare le obiezioni mosse dal Ministero della Cultura proprio con riguardo alla compatibilità paesaggistica del parco eolico; conseguentemente la reiterata richiesta, anche da parte del Comune, di ulteriori parere/autorizzazione paesaggistica da parte di autorità locali o statali è, oltre che illegittima, illecita e illegale in quanto atto di sabotaggio di una decisione del Governo e della politica di semplificazione amministrativa approvata dal legislatore (peraltro al superiore scopo di perseguire la sicurezza e autonomia energetica del Paese); la Provincia di Foggia, pur invitata a partecipare sia alla riunione del 3 marzo 2023 che a quella odierna, non ha presenziato, né inviato alcun contributo istruttorio mostrando in talo modo di implicitamente autorizzare/approvare il progetto, quand’anche ne avesse il potere”*;
 5. in merito alla necessità di riconoscere all’amministrazione comunale le misure di compensazione nella quantità massima consentita dall’Allegato 2 del DM 10/09/2010 l’ing. Michele Bruno, [Dirigente del Comune di Ascoli Satriano], dichiarava che *“Il Commissario, in caso di conclusione favorevole dei lavori della conferenza di servizi per l’impianto in oggetto, avrebbe accettato le misure di compensazione nella quantità massima consentita dall’Allegato 2 del DM 10/09/2010”*;
 6. la società proponete confermava *“la disponibilità della Società a riconoscerle ai Comuni coinvolti, complessivamente, nella misura massima prevista dal DM 10 settembre 2010, ovvero il 3% dei proventi al netto del valore delle misure e delle opere di compensazione e mitigazioni ambientali già previste dal progetto e già prescritte da altri enti”*;
 7. *non avendo ricevuto ulteriori contributi istruttori dal MASE, a valle del provvedimento di compatibilità ambientale, non potendo al contempo introdurre sospensioni sine die sul procedimento de quo, atteso il generale obbligo di addivenire alla conclusione del procedimento, si ritiene che i titoli non compendiati nel Provvedimento Unico Ambientale e pur richiesti dal proponente in quella sede possano trovare una ricomposizione e definizione per effetto dell’ art. 7, co.2 del D.L. 50/2022, da ritenersi operante nei confronti di detto PUA e quindi del Ministero quale autorità competente, e non già nei confronti di questa amministrazione che si è utilmente adoperata a valle della deliberazione del Consiglio dei ministri, avendo attinto, in particolare, i termini della compatibilità dell’intervento sotto il profilo paesaggistico dagli atti istruttori solidali a detta deliberazione, in assenza di un esplicito pronunciamento da parte dell’autorità investita da competenze in materia paesaggistica ovvero, nel caso specifico, la Provincia di Foggia;*
 8. *sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, si chiudevano i lavori della stessa rilevando il segno prevalentemente favorevole e rinviando successivamente la formalizzazione della comunicazione di conclusione del procedimento in oggetto.*
- Successivamente, son nota prot.n. 7454 del 24/04/2023 questa Sezione trasmetteva a tutti gli enti coinvolti nel presente procedimento, copia del verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 3/04/2023.
 - In data 19/05/2023, con nota (acquisita al prot. n. 9031 di pari data), la società Winderg San Martino srl ex Winderg S.r.l., comunicava la *“conclusione del periodo per le osservazioni del pubblico ai fini della formalizzazione della dichiarazione di pubblica utilità e della apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”* e trasmetteva le attestazioni dei Comuni.
 - Con nota acquisita al prot.n. 9366 del 30/05/2023 la società Winderg San Martino srl ex Winderg S.r.l., riscontrava la nota Prot. AOO_159/PROT/30/05/2023/0009338, allegando alla stessa alla documentazione richiesta.

- In data 6/06/2023 con nota (acquisita al prot. n. 9636 di pari data), la società Winderger San Martino srl ex Winderger S.r.l., comunicava di aver inserito sul portale Sistema Puglia la documentazione “Progetto Definitivo” per la pratica I2NPAO1.

Tanto premesso, preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Deliberazione del Consiglio dei Ministri, del 16/09/2022, REGISTRO UFFICIALE INGRESSO.0117950.28-09-2022, DICA 0026080 del 27/09/2022**

“Delibera di esprimere GIUDIZIO POSITIVO “di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico di potenza pari a 33,6 MW, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località “San Martino-Lagnano” e relative opere di connessione nel Comune di Delicato (FG) della società Winderger San Martino S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 122 del 25 giugno 2021 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

La presente deliberazione ha valenza per a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 5 de decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”

Il testo integrale del provvedimento, corredato dai pareri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 122 del 25 giugno 2021 e la deliberazione del Consiglio dei ministri del 16/09/2022, al prot. n. MITE 00117950 del 28/09/2022 che ne costituiscono parte integrante, è disponibile all’indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7401/10706?Testo=&RaggruppamentoID=515#form-cercaDocumentazione>

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI - D.G.S.C.E.R.P. – Divisione I Comunicazioni Elettroniche Ad Uso Pubblico E Privato. Sicurezza Reti E Tutela Comunicazioni. Comitato Media E Minori”, nota prot. 6154 – del 12/01/2023**

Autorizzazione Generale per reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici ad uso privato, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 recante il “Codice delle Comunicazioni Elettroniche e comunicazione alla società delle modalità di pagamento degli Oneri.

“Con riferimento alla dichiarazione del 26/11/2021, conforme al modello di cui all’Allegato 17 del decreto legislativo n.259/2003, preso atto del parere tecnico della Div. VII della DGTCSE - ISTI, prot. n. 57887 del 30/05/2022, si comunica che la WINDERGER SAN MARTINO SRL, codice fiscale 02265520680, con sede legale in PESCARA, VIA CARAVAGGIO, 125, potrà espletare l’attività di cui all’art.104, comma 1, lettera b), del d.lgs. n.259/2003, con effetto dal 01/01/2022 e scadenza il 31/12/2031.”

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali - D.G.S.C.E.R.P. – Divisione VIII Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata E Molise, Nota Prot.736 - del 13/01/2023, Itba/3°/Dnt/736**

PARERE FAVOREVOLE ALL’AVVIO DELLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO IN A.T.

Con riferimento alla dichiarazione d’impegno del 30/12/2022, con la quale la Società Winderger S.r.l. si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^ classe” di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico –

Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto.

La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Winderger S.r.l. il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio della nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica.

Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Società Winderger S.r.l. di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare alla REGIONE PUGLIA il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata.

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI - D.G.S.C.E.R.P. – Divisione VIII ISPETTORATO TERRITORIALE PUGLIA BASILICATA E MOLISE, nota prot. 8299 - del 16/01/2023, ITBA/3°/DNT/7364**

Rilascia Nulla Osta CONDIZIONATO, alla Costruzione dell'elettrodotto MT.

“NULLA OSTA alla costruzione, secondo il progetto suddetto presentato, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;

2) che siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Società Winderger S.r.l. e registrato presso Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Viterbo, in data 08/07/2008 al n. 3361/3 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933”.

- **Ministero dell'interno - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI FOGGIA, prot. U.0001809 del 14/02/2023**

Esprime PARERE DEFINITIVO FAVOREVOLE condizionato.

“In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. soggette:

48.1.B - n° 2 Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc esaminata la documentazione tecnica, si esprime, per quanto di competenza e salvo i diritti di terzi, parere definitivo favorevole alla realizzazione del progetto antincendio, alle seguenti condizioni:

P1) Sul cartello in prossimità dell'ingresso deve essere riportato almeno un numero telefonico di un tecnico reperibile in grado di supportare adeguatamente e in tempi rapidi il personale Vigili del Fuoco in caso di emergenza;

P2) Siano attuate prima dell'esercizio dell'attività, le disposizioni vigenti in materia di gestione dell'emergenza (piani di emergenza), formazione ed informazione del personale in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/08; al riguardo dovrà essere presentata dichiarazione a firma del responsabile dell'attività attestante i nominativi degli addetti antincendio ed il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il numero e tipo di presidi antincendi presenti;

P3) Sia implementato il numero dei presidi antincendi, con l'installazione di minimo n° 4 ulteriori estintori portatili con adeguata capacità estinguente, utilizzabili su apparecchiature elettriche in tensione, da installare in posizioni visibili e segnalate. Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11. Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.”

- **Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Puglia e Basilicata, nota prot.n. 3175 del 17/02/2023;**

“In riferimento all’oggetto, si segnala che pervengono alla Sezione Demanio e Patrimonio ed a questo Servizio, da parte di codeste amministrazioni competenti, numerose istanze i cui progetti non interessano immobili di proprietà regionale, alla cui tutela domenicale e gestione questo ufficio è preposto.

Al fine di agevolare i proponenti nell’individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all’indirizzo <https://www.sit.puglia.it> è possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale.

Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento dei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere.

Mentre il rilascio di eventuali concessioni per l’uso dei beni ovvero il consenso per l’instaurazione un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla legge Regionale n. 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 “Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali”. solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l’esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it”

- **Dipartimento Bilancio, Affari Generali E Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Autorità Idraulica, Nota Prot. N. 2576 Del 21/02/2023;**

“Con riferimento alla nota Vs. prot. n. 3138 del 16/02/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con protocollo n. 2348 del 16/02/2022, si rappresenta che per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell’art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le “funzioni e compiti” attribuiti alle Province ai sensi dell’art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000”, concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua, così come previsto dall’articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.”. Si sottolinea, dunque, la necessità che sia la Provincia di Foggia ad essere utilmente coinvolta nel procedimento in argomento per gli aspetti idraulici concernenti l’esercizio delle funzioni e compiti inerenti il rilascio di pareri, nulla osta ed autorizzazioni di cui al R.D. n. 523/1904, oltre che nella implementazione delle tutele e dei divieti di cui al medesimo Decreto. Ferma resta la competenza dello scrivente Servizio rispetto all’eventuale valutazione di istanze di concessioni relative agli usi del demanio idrico ai sensi dell’art. 24, co. 2, lett. f) della L.R. n. 17/2000, previo il parere/nulla osta idraulico favorevole di cui innanzi.”

Con riferimento al suddetto parere si precisa che la Provincia di Foggia, sebbene invitata nel corso del procedimento al rilascio del parere di propria competenza, non ha fornito contributo alcuno sul punto in argomento.

- **MARINA MILITARE COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO SUD-Ufficio Infrastrutture e Demanio / Sezione Demanio, nota prot.n. 0006388 – 22/02/2023**

Esprime PARERE POSITIVO. “Riferimenti:

a) foglio n° 19743 in data 15/03/2013 di Stamadifesa;

b) foglio n° 0024989 in data 28/03/2019 di Maristat;

c) nota n° 0003138 in data 16/02/2023 della Regione Puglia.

In riscontro alla nota in riferimento c), con la quale la Regione Puglia ha convocato una conferenza di servizi tematica per il giorno 03 marzo p.v., afferente la realizzazione dell’impianto eolico indicato in argomento, si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione del suddetto impianto, come da documentazione progettuale visionata tramite il portale www.sistema.puglia.it.”

- **Enac, nota prot.n. 23285 del 23/02/2023, prot.ENAC-TSU-23/02/2023- 0023285-P**

“Si fa riferimento alla nota prot. 3138/23 di Codesta Regione relativa alla presentazione del progetto dell’impianto in oggetto per chiedere l’integrazione documentale necessaria per le valutazioni e gli adempimenti di competenza.

In proposito si ritiene doveroso sottolineare che le istanze per la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea non sono soggette a silenzio assenso poiché le determinazioni sono il risultato di procedimenti complessi che riguardano la pubblica incolumità per i quali la normativa comunitaria prevede l’obbligo di emanare provvedimenti espliciti (Corte Giust. UE 28/02/1991, C-360/87), al fine di garantire effettività agli interessi tutelati. La competente Direzione di Enac potrà esprimere il proprio parere nell’ambito della conferenza di servizi in oggetto esclusivamente in seguito ad azioni svolte dal proponente con le modalità indicate nella presente ed a fronte delle successive analisi e verifiche. Al responsabile della conferenza di servizi si chiede di voler informare il proponente e citare nel verbale della prossima riunione la presente nota ed i suoi contenuti.

Per le richieste di parere-nulla osta relative ad ostacoli o pericoli alla navigazione aerea, questa Direzione provvede a comunicare agli interessati la determinazione finale sulla compatibilità aeronautica degli impianti e costruzioni che possono costituire ostacolo e/o pericolo alla navigazione a completamento dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 709 e 711 del Codice della Navigazione, solo dopo aver ricevuto i risultati della ricognizione tecnica di ENAV, volta ad identificare possibili interazioni con le procedure strumentali di volo, i sistemi di radionavigazione e le superfici di delimitazione ostacoli di cui al Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, fatte salve le competenze dell’Aeronautica Militare.

Pertanto, al fine dell’ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell’Ente www.enac.gov.it alla sezione “Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea”, inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall’applicazione dell’Annesso 15 ICAO, da ottenersi con i tempi previsti dalla procedura pubblicata.

Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento “Verifica preliminare”, vi siano le condizioni per l’avvio dell’iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, “qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l’utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un’apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l’esclusione dall’iter valutativo”. La trasmissione di tale asseverazione alla Scrivente, qualora ne ricorrano i presupposti e fatte salve le risultanze dell’eventuale controllo a campione effettuato su tali documenti, completa gli adempimenti necessari nei confronti di questo Ente, fatte salve le risultanze delle verifiche a campione che l’Ente effettua sui contenuti delle dichiarazioni.

Si rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con Enac per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato:

- A. il nulla osta emesso da questa Direzione per iscritto facente riferimento alla pratica “MWEB” relativa all’impianto proposto; o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti:*
- B. la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla scrivente (il sistema di protocollo Enac invia una conferma automatica di ricezione).*

Sono da sottoporre sempre ad istruttoria e nulla osta ENAC, quali potenziali pericoli per la navigazione aerea, le seguenti fattispecie:

- *impianti a biomasse, discariche, corpi d’acqua aperti, allevamenti, industria manifatturiera, ecc. in prossimità di aeroporti, ovvero attività che costituiscono fonte attrattiva di volatili e/o fauna selvatica (rif. Linea Guida ENAC) entro i 13km dall’aeroporto civile più vicino;*
- *ciminiere, attività che comportino emissione di polveri/fumi ovvero emissioni elettromagnetiche, luci*

fuorvianti/emanazioni laser, anemometri, ecc.;

- *parchi fotovoltaici o a concentrazione solare se ubicati a meno di 6 Km dall'aeroporto più vicino ed aventi superficie superiore a 500 m² ;*
- *impianti eolici/anemometri (rif prot 13259/DIRGEN/DG del 25/02/2010);*

per le quali non è possibile utilizzare lo strumento della dichiarazione asseverata del tecnico (i riferimenti citati sono consultabili sul sito istituzionale dell'Enac).

La mancanza degli adempimenti sopra descritti e dettagliati ai precedenti punti A e B, equivale ad un parere negativo dell'Enac, motivato dalla impossibilità di effettuare l'istruttoria tecnica di competenza finalizzata alla tutela della sicurezza della navigazione aerea e della pubblica incolumità."

Con riferimento al suddetto parere la società istante, nel corso della conferenza di servizi del 3 marzo 2023 dichiarava di aver già ricevuto un parere favorevole, rif. Nota ENAC-TSU-11/01/2022-0002081-P che ha allegato agli atti della conferenza di servizi.

- **Terna spa, nota prot.n. 21302 del 23/02/2023**

"Ci riferiamo alla Vs. comunicazione di pari oggetto della presente (ns. prot. TERNA/A20230018563 del 17.02.2023), per rappresentarVi quanto di seguito indicato. Premesso che:

- *in data 16.03.2007 la Società Winderg S.r.l. ha fatto richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolico) da 61 MW nel Comune di Ascoli Satriano (FG);*
- *in data 29.03.2007 con lettera prot. TE/P2007003926 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV della stazione a 380 kV che sarà collegata in entra-esce sulla "Foggia-Candela";*
- *in data 16.07.2007 la Società Winderg S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;*
- *nelle date 11.05.2020, 30.07.2020 e 05.08.2020 con lettere prot. TERNA/A20200028248, TERNA/A20200048074 e TERNA/A20200049505 la Società Winderg S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione.*
- *in data 19.08.2020 TERNA con lettera prot. TERNA/P20200051881 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete;*
- *in data 11.03.2022 con lettera prot. P20220021350 Terna ha comunicato l'esito favorevole della voltura dell'iniziativa a favore della Società Winderg San Martino s.r.l.*

Vi informiamo infine che il valore di potenza dell'impianto di cui all'oggetto non corrisponde al valore di potenza della richiesta in sede di STMG; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente). Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito."

La società a tal proposito dichiara nel corso della Conferenza del 3 marzo 2023 che i richiesti adeguamenti della STMG verranno formalizzati in sede di richiesta di STMD.

- **Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. n. 2094 del 24/02/2023 -Prot. MIC|MIC_SABAP-FG|24/02/2023|0002094-P**

Esprime parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

"Questa Soprintendenza ABAP BAT-FG esprime il seguente parere Richiamandosi alle molteplici e ripetute criticità di ordine archeologiche già evidenziate nel parere di competenza di questo Ufficio rilasciato con nota prot. 11010 del 23/11/2021 nell'ambito della Procedura di VIA, si prescrive ai sensi della vigente normativa

sull'archeologia preventiva che:

1. Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici già evidenziate nel corso dell'istruttoria di progetto, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree:
 - a. nel tratto di interferenza diretta del cavidotto di interconnessione dell'aerogeneratore A01 verso l'aerogeneratore A02 con il villaggio neolitico di loc. Lagnano da Piede (sito ASC39), noto in bibliografia da fotointerpretazione e censito come UCP - Area a rischio archeologico (FG003385) nel vigente PPTR della Regione Puglia;
 - b. nei punti di interferenza diretta dell'aerogeneratore A03 sia con l'anomalia da foto interpretazione n. 5 riferibile ad una fattoria di età romana, sia con la UT1 con presenza di spezzoni di laterizi, di tegole con alette e di coppi e di frammenti di ceramica (comune acroma e da fuoco, di ceramica d'impasto, ceramica a vernice nera, ceramica geometrica, Terra Sigillata Africana e anfore);
 - c. nei punti di interferenza diretta dell'area di cantiere riferita al primo gruppo di pale con l'area di pertinenza del Tratturello n. 37 "Foggia – Ortona – Lavello", sottoposto a tutela con D.M. 22.12.1983;
 - d. nel tratto di interferenza diretta del cavidotto di interconnessione del primo gruppo di pale verso la cabina di raccolta con il tratto di 700 m ricadente nell'area di pertinenza del suddetto Tratturello n. 37 e sia con una traccia di viabilità romana nota in letteratura da foto interpretazione;
 - e. nei punti di interferenza tra le aree di allargamento temporaneo limitrofe agli aerogeneratori A05 e A07 con le aree di pertinenza del già citato Tratturello n. 37 "Foggia – Ortona – Lavello", sottoposto a tutela con D.M. 22.12.1983; nel tratto di interferenza diretta del cavidotto di interconnessione del secondo gruppo di pale con il villaggio neolitico di loc. Lagnano da Piede (sito ASC37), noto in bibliografia da foto interpretazione e da scavi archeologici condotti dall'Università di Genova e dalla Soprintendenza, che hanno evidenziato anche una frequentazione dell'area in età tardo romana, sottoposto a vincolo archeologico con DM 15/11/1979 e censito come Bene Paesaggistico nel vigente PPTR;
 - f. nel tratto di interferenza diretta del cavidotto verso la cabina di raccolta con l'area di pertinenza e di rispetto del già citato Tratturello n. 37 "Foggia – Ortona – Lavello", sottoposto a tutela con D.M. 22.12.1983, e con una traccia di viabilità romana nota in letteratura da foto interpretazione;
 - g. nei punti di interferenza diretta della cabina di raccolta dell'impianto con il villaggio neolitico in loc. Corte di Noia, noto in letteratura da foto interpretazione, e con la UT6 caratterizzata da spezzoni di materiale laterizio e da frammenti di ceramica (comune acroma e da fuoco, di ceramica d'impasto, di ceramica a vernice nera, ceramica comune dipinta ed anfore) riferibili ad un insediamento rustico di età romana;
 - h. nei punti di interferenza diretta del lungo tratto del cavidotto di connessione alla stazione di consegna con un tratto di viabilità romana nota in letteratura da foto interpretazione;
 - a. nei punti di interferenza diretta del lungo tratto del cavidotto di connessione alla stazione di consegna con l'area di pertinenza del Braccio n. 53 "Lagnano - Candela" sottoposto a tutela con D.M. 22.12.1983;
 - j. nei punti di interferenza diretta del lungo cavidotto di connessione alla stazione di consegna con un tratto di viabilità romana identificabile con la Via Venusia Herdonias, nota in letteratura da foto interpretazione;
 - k. nei punti di interferenza diretta del lungo cavidotto di connessione alla stazione di consegna

- con un tratto di viabilità romana identificabile con la Via Venusia Herdonias, nota in letteratura da foto interpretazione;*
- ax. *nel tratto di interferenza diretta del lungo cavidotto di connessione alla stazione di consegna con l'area di pertinenza del Tratturello n. 36 "Foggia – Ascoli - Lavello" sottoposto a tutela con D.M. 22.12.1983 per una lunghezza di circa 3,9 km;*
- all. *nel tratto di interferenza diretta del lungo cavidotto di connessione alla stazione di consegna con la villa di età imperiale e tardo antica (sito ASC32) di loc. Capo dell'Acqua nota in letteratura e la relativa UT 2 caratterizzata da ceramica ascrivibile ad un orizzonte cronologico che interessa l'età romana e tardoantica pertinente alle classi della ceramica comune acroma e da fuoco, della ceramica comune dipinta, della Terra Sigillata Italica ed Africana;*
- n. *nel tratto di interferenza diretta del lungo cavidotto di connessione alla stazione di consegna con la estesa interferenza diretta con il vasto complesso rurale di età repubblicana, imperiale e tardoantica (sito ASC31) di loc. Fontana di Rano noto in letteratura e la relativa UT 3 con spezzoni di materiale laterizio e ceramica di età romana e tardoantica (ceramica comune acroma e da fuoco, a vernice nera, comune dipinta, Terra Sigillata Africana ed anfore);*
- o. *nel tratto di interferenza diretta del lungo cavidotto di connessione alla stazione di consegna con il nucleo insediativo di età daunia e fattoria di età repubblicana (sito ASC27) di loc. Concinti e la relativa UT 4;*
- p. *nel tratto di interferenza diretta del lungo cavidotto di connessione alla stazione di consegna con la vasta area di ca. 6 ha. di loc. Concinti (sito ASC19) con un'ampia frequentazione dall'età daunia ad età tardo antica, censito con diverse e contigue UCP - Aree a rischio archeologico (SP8_FG00; SP9_FG00; SP3_FG00; FG003335; SP4_FG00; FG003336; SP7_FG00; SP5_FG00; FG003337) nel vigente PPTR della Regione Puglia e la UT 5, 7-9, con ceramica comune acroma e da fuoco, di ceramica d'impasto, di ceramica geometrica daunia e di ceramica a vernice nera e a vernice rossa, che permettono di confermare l'evidenza all'età daunia e all'età romana - tardo antica;*
- q. *nel tratto di interferenza diretta del lungo cavidotto di connessione alla stazione di consegna con due tratti di viabilità romana, di cui una identificabile con la via Herdonitana o Aurelia Aeclanensis, entrambe note in letteratura da foto interpretazione;*
- r. *nel tratto di interferenza diretta del lungo cavidotto di connessione alla stazione di consegna con la vasta area di frequentazione dall'età daunia ad età bassomedievale (sito ASC15) in loc. Faragola e censita come UCP - Area a rischio archeologico (FG000813) nel vigente PPTR e la villa romana e tardo antico di loc. Faragola (sito ASC 16), oggetto di scavi archeologici da parte dell'Università di Foggia e sottoposta a vincolo archeologico con DM 17/04/2000, quest'ultima censita come Bene Paesaggistico nel vigente PPTR della Regione Puglia e la relativa UT 10 che costituisce l'estrema porzione sudorientale della vasta area occupata dal sito noto, riferibile ad un orizzonte cronologico che va dall'età daunia ad età basso medievale;*
- s. *nel tratto di interferenza diretta del lungo cavidotto di connessione alla stazione di consegna con l'insediamento rurale di età romana (sito ASC 10) in loc. Stazione di Ascoli Satriano censito come UCP - Aree a rischio archeologico (SP12_FG0) nel vigente PPTR della Regione Puglia;*
- t. *nel tratto di interferenza diretta del lungo cavidotto di connessione alla stazione di consegna con l'area di rispetto del ponte romano (sito ASC 4) di loc. Ponte d'Ascoli vincolato con DM 02/10/1986 e censito come Bene Paesaggistico nel vigente PPTR della Regione Puglia;*
- u. *nel tratto di interferenza diretta del lungo cavidotto di connessione alla stazione di consegna con l'area di pertinenza del Tratturello n. 38 "Cervaro – Candela - Sant'Agata" sottoposto a tutela con D.M. 22.12.1983;*
- e. *nel tratto di interferenza diretta del lungo cavidotto di connessione alla stazione di consegna con la UT 11, interpretabile quale insediamento rustico di età romana/tardo antica;*
- w. *nei tratti di ripetute interferenze dirette del lungo cavidotto di connessione alla stazione di consegna con gli assi centuriali pertinenti ad età graccana e documentati dai Libri Coloniarum e pertinenti a due reticoli di delimitazioni agrarie sovrapposti secondo orientamenti divergenti;*

- j. nel tratto di interferenza diretta del lungo cavidotto di connessione alla stazione di consegna con la UT 12 interpretabile come fattoria di età romana e tardoantica;
- y. nel tratto di interferenza diretta del lungo cavidotto di connessione alla stazione di consegna con il villaggio neolitico di loc. Sal di Collina (sito ASC2) noto in letteratura da foto interpretazione;
- z. nei punti di interferenza diretta del lungo cavidotto di connessione alla stazione di consegna con la villa di età romana in loc. Pozzo Pascuccio (sito DEL3) censita come UCP - Area a rischio archeologico (FG007082) nel vigente PPTR;
- aa. nei punti di interferenza diretta del lungo cavidotto di connessione alla stazione di consegna con la Stazione RTN di Deliceto con la necropoli di età tardoantica in loc. Piano d'Amendola (sito DEL1), già parzialmente indagata nel corso dei lavori eseguiti per la realizzazione della sottostazione TERNA.

2. Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione dei plinti di fondazione, delle piazzole e dei cavidotti. Qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

Il presente parere viene inviato affinché sia acquisito agli atti della conferenza. Si resta in attesa di ricevere il verbale della conferenza di servizi."

- **Snam, nota prot.n.21 del 27/02/2023-prot. EAM61566 /**

Comunica che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.

"Con riferimento alla Vostra nota Prot. r_puglia/AOO_159/PROT/16/02/2023/0003138 del 16/02/2023, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose".

- **Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Puglia e Basilicata, nota prot.n. 3352 del 27/02/2023**

"Con nota prot. AOO_159/PROT/16/02/2023/0003138 del 16.02.2023, codesto dipartimento ha comunicato a questa agenzia l'avvio del procedimento e la convocazione della conferenza di servizi afferente all'intervento in oggetto per il giorno 03/03/2023.

Dall'analisi della documentazione di progetto depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, e in particolare dal piano particellare di esproprio, si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato.

La realizzazione dell'impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate al demanio pubblico dello Stato per le opere di bonifica, Demanio Pubblico della Regione Puglia e Demanio Pubblico dello Stato-Ramo Idrico.

Per quanto attiene le particelle interessate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, si rappresenta che il parere finalizzato all'esecuzione dell'opera potrà essere rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica, Amministrazione alla quale compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata. per gli immobili interessati al Demanio Pubblico della Regione Puglia e demanio pubblico dello Stato-Ramo Idrico, il parere potrà essere rilasciato dal competente Servizio della Regione Puglia.

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che la scrivente non è coinvolta nella trattazione in oggetto, a meno di eventuali modifiche progettuali che interesseranno immobili intestati al Demanio dello Stato e, pertanto, non parteciperà alla conferenza indetta."

Con riferimento al suddetto parere, si prende atto che il Consorzio di Bonifica della Capitanata, se pur convocato, non ha rilasciato il nulla osta di competenza.

- **SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche Ufficio per le Espropriazioni, nota prot.n. 3117 del 28/02/2023**

Esprime PARERE FAVOREVOLE “per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera.”

- **ASL FOGGIA REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA DELLA PUGLIA - DISTRETTO N. 59-DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, prot. n. 21762 del 1/03/2023, prot. 0002 1762|01/03/2023 |ASL_FG|N_138|P**

Esprime PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO, confermato successivamente con nota prot. n. 28624 del 16/03/2023.

*“In riferimento alla Vs. nota, Prot. n° r_puglia/AOO_159/PROT/16/02/2023/0003138, circa la convocazione della C.d.S., indetta per il 03/03 p.v., si esprime **parere favorevole**, per ciò che concerne l’aspetto igienico sanitario, su quanto oggetto della presente C.d.S., a condizione che:*

siano osservate le disposizioni proprie di cui al Codice Ambientale (D.to Lgs. 152/2006) e dalle modifiche apportate con i D.ti Lgs. 116/2020 e 118/2020 in tema di gestione di rifiuti e, che vi sia aderenza alle prescrizioni contenute nei Regolamenti Regionali 26/05/2016, n.7 e 04/06/2015, n.15 circa, rispettivamente, la disciplina degli scarichi di acque reflue e di quelle meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;

*siano rispettate le distanze minime, non inferiori a 300 mt., da edifici e/o abitazioni singole, utili a far sì che: * non si manifestino fenomeni di Shadow-flickering, * vi sia sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti, * vi sia compatibilità acustica il cui impatto deve essere quantificato in aderenza alla normativa di riferimento CEI EN 61400-11/A1, * lo stesso dicasi anche per le vibrazioni;*

sia scongiurato l’“effetto selva”. a tal uopo, la disposizione delle turbine eoliche dovrà essere conforme ai parametri legati all’ubicazione ossia: densità Land-use e Land- form;

gli oli esausti derivanti dal funzionamento dell’impianto in questione dovranno essere adeguatamente trattati e smaltiti presso il “Consorzio obbligatorio degli oli esausti”, inottemperanza del D.Lgs. 27/01/1992, n.95 e s.m.i.

il suddetto parere è condizionato anche all’osservanza delle norme del testo unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro (D.to Lgs. 09/04/2009 n.81), alla garanzia di approvvigionamento di acque potabili per le maestranze previa tracciabilità della stessa ed alla previsione, nell’area di cantiere, di strutture prefabbricate rimovibili destinati a locali ristoro, spogliatoi, WC chimici e non e deposito DPI.”

- **Dipartimento Bilancio, Affari Generali E Infrastrutture Sezione Demanio E Patrimonio Servizio Amministrazione Beni Del Demanio Armentizio, O.N.C. E Riforma Fondiaria, nota n. 2792 del 3/03/2023**

“Per quanto premesso, questo Servizio esprime, per quanto di propria competenza, PARERE FAVOREVOLE agli attraversamenti e l’occupazione di aree regionali con le opere in progetto, subordinato alle seguenti condizioni:

- *venga presentata istanza di concessione per l’utilizzo delle aree tratturali previa acquisizione del parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio*
- *tutti cavidotti posati longitudinalmente lungo i percorsi tratturali debbano essere posati esclusivamente lungo la viabilità esistente escludendo aree di tipo a) adiacenti alla viabilità stessa*
- *gli allargamenti temporanei vengano completamente rimossi e venga ripristinato lo stato dei luoghi a fine cantiere*

la realizzazione delle viabilità di accesso non dovrà comportare rilevanti movimenti terra e si dovranno utilizzare come strato finitura delle piste esclusivamente materiali permeabili e di origine naturale.”

- **Comune di Ascoli Satriano (Modulo parere allegato a formare parte integrante del verbale della C.d.S. del 03/03/2023)**

Il Comune di Ascoli Satriano (FG) esprime PARERE CONTRARIO.

“Esistenza di Vincoli nell’area interessata dall’intervento: x Sì Norma di riferimento.” Testo dell’intervento allegato al Verbale della Conferenza del 3/03/2023: “Il parco eolico è in contrasto con le norme derivanti dall’adeguamento del PUG vigente al PPTR (delibera di consiglio comunale n. 46 del 11.12.2021) e non conforme alle norme derivanti dall’approvazione della variante di classificazione delle zone agricole e delle relative NTA del PUG vigente a seguito dell’adeguamento del PUG vigente al PPTR regionale giusta Delibera Commissariale di Consiglio n. 1 del 24.03.2022.

**Parere: Contrario...X”.*

- **Pareri allegati al modulo parere della società Winderg San Martino – CdS del 3/03/2023**
 - **Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio Territoriale di Foggia, Vincolo Idrogeologico – prot. a/AOO_180/PROT/04/11/2020/0060259:**

“[...] si comunica che:

1. *le aree interessate dai lavori per la realizzazione degli otto aerogeneratori e l’ampliamento della sottostazione, da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano – località San Martino - Lagnano, non sono soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015;*
2. *per i lavori di realizzazione del cavidotto interrato MT tratto terminale in prossimità della sottostazione RTN Deliceto è in area soggetta a vincolo idrogeologico si esprime parere favorevole.*

Si precisa altresì:

- a. *Vengano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;*
- b. *Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;*
- c. *L’eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 “Tagli boschivi”;*
- d. *L’eventuale estirpazioni di colture arboree di interesse agrario dovrà essere autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale;*
- e. *L’eventuale estirpazione di piante d’olivo dovrà essere autorizzata da questo Servizio nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951;*
- f. *Non è consentita la estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale;*
- g. *Ai sensi dell’art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non saranno create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi procederanno per stadi di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno saranno eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;*
- h. *Ai sensi dell’art. 7 del R.R. 9/2015, il materiale in esubero opportunamente caratterizzato deve essere conferito in discarica autorizzata;*
- a. *Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune.”*

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – prot. N. 4521/2021 del 17-02-2021**

“[...] per quanto di propria competenza, ritiene di poter esprimere parere favorevole subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *si ponga in essere ogni azione utile a preservare nel tempo la sicurezza delle persone e funzionalità delle opere, garantendo in particolare la protezione di queste ultime da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti;*
- *si eviti di incrementare la pericolosità idraulica, sia localmente, sia nelle are contermini alle installazioni;*

- le attività e gli interventi siano tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;
- relativamente alle interferenze con il reticolo idrografico, prima dell'inizio dei lavori si accerti che le modalità di risoluzione previste da progetto risultino compatibili con la eventuale presenza di opere d'arte, concordando con l'Ente preposto alla gestione e/o manutenzione delle stesse ogni opportuna cautela e/o accorgimento tecnico (a titolo esemplificativo, lo staffaggio in canalina su ponte esistente si effettuato sulla spalla posta idraulicamente a valle);
- gli scatolari previsti per il superamento delle interferenze individuate dalle sigle I28 e I29 siano dimensionati in modo da risultare adeguati al transito della piena bicentenaria, resistere agli effetti idrodinamici di deflusso e non generare effetti vorticosi in grado di aumentare fenomeni di erosione localizzata;
- si evitino l'accumulo di materiale e qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del solo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;
- le attività e gli interventi siano tali da non determinare condizioni di instabilità e non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nelle aree interessate dalle opere e dalle relative pertinenze;
- le risultanze della Relazione Geologica Geotecnica Idrogeomorfologica e Sismica innanzi citata siano confermate, in fase di progettazione esecutiva, attraverso l'esecuzione di accurate indagini geognostiche in situ (di tipo diretto e/o indiretto) che consentano di perfezionare/approfondire il modello geologico e geotecnico proposto, e definire gli accorgimenti e le migliori soluzioni progettuali a garanzia della sicurezza e stabilità delle installazioni in progetto;
- il ripristino dei luoghi avvenga nel rispetto delle pendenze naturali del terreno;
- il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.

◦ **ENAC - ENAC-TSU-11/01/2022-0002081-P**

Nulla osta con prescrizioni.

"[...] l'ENAV con foglio ENAV\U\0100951\09-09-2020\OPS/OC/DSA/AND (ENAC-PROT-21/09/2020-0089149-A -A) ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati di propria competenza (EUR DOC015 ICAO - sistemi NAV/COM RADAR di Enav) mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare; in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.

- Gli otto aerogeneratori costituenti il parco dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. L'intermittenza dovrà essere contemporanea per tutti i segnali luminosi del parco in oggetto

Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

- 1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;*
- 2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);*
- 3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);*
- 4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.*

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredato con le predette prescrizioni.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare."

In relazione alla segnalazione contenuta nel parere di ENAC, si precisa che il Comune di Ascoli Satriano (FG) rientra tra i Comuni Pugliesi per i quali il parere/nulla osta del Comando Territoriale dell'Aeronautica non è necessario (Ferme restando le prescrizioni della circolare prot. n. 146/394/4422 del 09-08-2000 dello Stato Maggiore della Difesa, relativa alla segnaletica ed alla rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, valide per tutto il territorio nazionale - Elenco aggiornato a dicembre 2022), sulla base della comunicazione dell'ente Aeronautica Militare, Comando Scuole A.M.. 3a Regione Aerea, Ufficio Territorio e Patrimoni, di cui alla nota prot. M_D ABA001 REG2022 0058521 del 15/12/2022.

- Comune di Ascoli Satriano nota prot.n.3172 del 17/03/2023 (modulo parere allegato a formare parte integrante del verbale della C.d.S del 03/04/2023).**

"Esistenza di Vincoli nell'area interessata dall'intervento: x Si Norma di riferimento. Natura del Vincolo NORME IN ZONA AGRICOLA DI INTERESSE AMBIENTALE".

Testo dell'intervento allegato al Verbale della Conferenza 3/04/2023: "Il parco eolico poiché ricade in zona AGRICOLA DI INTERESSE PAESAGGISTICO, facendo riferimento al parere già espresso e depositato durante la conferenza del 03.03.2023, si ritiene necessario acquisire parere di compatibilità paesaggistica da parte della Provincia di Foggia in quanto l'intervento ricade nei comuni di Ascoli Satriano e Deliceto facenti parte di due commissioni paesaggistiche diverse (Troia e Candela), inoltre si fa presente come da CDU n. 24/2023 redatto dal sottoscritto e allegato da parte della società proponente che alcune particelle interessate dall'intervento ricadono in zona sottoposta a vincolo degli usi civici."

- DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE SEZIONE RISORSE IDRICHE, prot.n. 3880 del 30/03/2023, prot. r_puglia/AOO_075/PROT/30/03/2023/0003880**

Esprime parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

"In riferimento al procedimento di cui all'oggetto, ed agli elaborati di progetto ad esso relativi, resi disponibili per la consultazione al link: <https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/AutorizzazioneUnica>, a riscontro della nota di prot. n. r_puglia/AOO_159/PROT/14/03/2023/0004487 acclarata al protocollo della Sezione scrivente con n. r_puglia/AOO_075/PROT/16/03/2023/0003115 si precisa quanto di seguito.

"Il progetto prevede l'installazione di 8 aerogeneratori ognuno di potenza nominale pari a 4,20 MW. Il modello dell'aerogeneratore previsto è una VESTAS V150 avente altezza al mozzo 125 m e diametro del rotore 150 m. Tutti gli aerogeneratori, denominati con le sigle A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ricadono sul territorio di Ascoli Satriano (FG) in località "San Martino-Lagnano" [...]. Le aree d'impianto sono servite dalla viabilità esistente costituita da strade provinciali, comunali e da strade sterrate [...]. Le torri saranno poi servite da piste di nuova

realizzazione a partire dalla suddetta strada esistente [...] In prossimità di ogni aerogeneratore sarà prevista una piazzola di montaggio, una piazzola temporanea di stoccaggio e le aree temporanee per consentire il montaggio del braccio della gru [...].

Al termine dei lavori di realizzazione del parco eolico, le piazzole di stoccaggio, le aree per il montaggio del braccio gru e le aree di cantiere saranno dismesse prevedendo la rinaturalizzazione delle aree e il ripristino allo stato ante operam.

Gli aerogeneratori saranno collegati tra di loro mediante un cavidotto MT interrato denominato "cavidotto interno". Quest'ultimo giungerà ad una cabina di raccolta a partire dalla quale si svilupperà un cavidotto MT interrato, denominato "cavidotto esterno" per il collegamento dell'impianto alla stazione di trasformazione.

Il cavidotto interno sarà realizzato principalmente lungo la viabilità esistente o di nuova realizzazione prevista a servizio dell'impianto eolico. Per brevi tratti è previsto l'attraversamento dei terreni. La cabina di raccolta/smistamento è prevista in prossimità della Strada Provinciale SP88 in una posizione baricentrica rispetto ai due gruppi di installazione degli aerogeneratori.

Il "cavidotto esterno" si sviluppa per un primo tratto lungo la SP 88 poi segue strade comunali fino alla SP 105 lungo la quale prosegue per un tratto di circa 2 km; successivamente segue la SP120, quindi strade locali e strade a servizio di impianti eolici esistenti fino alla stazione di trasformazione prevista in prossimità della stazione elettrica Terna "Deliceto" esistente"1.

Gli aerogeneratori di progetto ricadono tutti sul territorio comunale di Ascoli Satriano in località San Martino - Lagnano, su un'area posta ad est del centro urbano ad una distanza di circa 10 km in linea d'aria. Il tracciato del cavidotto esterno attraversa anche il territorio di Deliceto. La sottostazione di trasformazione ricade sul territorio di Deliceto.

Dal punto di vista catastale, la base degli aerogeneratori ricade sulle seguenti particelle del comune di Ascoli Satriano:

- Aerogeneratore A1 foglio 32 p.274
- Aerogeneratore A2 foglio 32 p. 241
- Aerogeneratore A3 foglio 32 p. 58
- Aerogeneratore A4 foglio 32 p. 184
- Aerogeneratore A5 foglio 54 p. 203
- Aerogeneratore A6 foglio 54 p. 200 e 201
- Aerogeneratore A7 foglio 54 p. 198
- Aerogeneratore A8 foglio 54 p. 19

Il cavidotto interno attraversa i fogli catastali del Comune di Ascoli Satriano: fogli 31 - 32 - 54 - 55. La cabina di raccolta ricade sulla particella 110 del foglio 55 del comune di Ascoli Satriano. Il cavidotto esterno attraversa i seguenti fogli catastali: Comune di Ascoli Satriano: fogli 55 - 53 - 52 - 51 - 33 - 43 - 42 - 22 - 21 - 41 - 27 - 38 - 37 - 26 - 25 - 23 - 61 - 59 - 31 - 24 - 39 e Comune di Deliceto: fogli 28 - 42.

La stazione di trasformazione ricade su foglio 42 del comune di Deliceto e interessa le particelle 430 - 533 - 487 - 486 - 392, mentre il cavidotto in alta tensione interessa le particelle 560 - 533 - 430 del foglio 42 del comune di Deliceto.

Il sito di intervento **non ricade in aree sottoposte a vincolo dal Piano di Tutela delle Acque**, approvato con DCR n°230/2009, ed il cui aggiornamento è stato definitivamente adottato con DGR n°1521/2022, tuttavia interessa, limitatamente ai Fogli n. 23-24-26-31-32-52-53 del NCT del Comune di Ascoli Satriano, **Zone Vulnerabili a Nitrati (ZVN)** secondo le individuazioni della D.G.R. n°389 del 19/03/2020 che modifica la DGR n.955 del 29/05/2019, in cui il vigente Piano di Tutela delle Acque prevede l'adozione di misure di tutela secondo il **Piano d'Azione Nitrati**.

Pertanto, vista la tipologia di opere previste in progetto, questa Sezione ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che **nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto**, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- *nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*
- *nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016."*
- **ARPA PUGLIA, prot. 0025313 - 155 - 13/04/2023 - SDFG, STFG / DG -, DS**

Rilascia NULLA OSTA FAVOREVOLE con RIDUZIONE DELLE PALE e CON PRESCRIZIONI.

"Alla luce delle risultanze sopra indicate si ritiene che si possa concedere nulla osta con esclusione degli aerogeneratori A04 e A06 e con l'adozione piena delle seguenti prescrizioni:

- a. Si prescrive che le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi le seguenti misure compensative di cui al punto 14.15 della parte III, nella misura del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto: interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale quali l'incremento del livello manutentivo del rilevante patrimonio pubblico stradale, la eliminazione dei rifiuti abbandonati o di microdiscariche su suoli di proprietà pubblica.*
- b. Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al ricettore che ne subisce l'impatto.*
- c. Valutato il "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo", si prescrive la trasmissione degli esiti delle indagini eseguite in conformità con lo stesso, prima dell'avvio dei lavori, ai sensi del comma 5, dell'art. 24, del DPR 120/2017 al fine della verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*
- d. Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.*
- e. Nella fase di cantiere dovranno predisporre aree dedicate al deposito temporaneo dei materiali configurabili come rifiuti; il deposito temporaneo dovrà avvenire per categorie omogenee identificate con codice C.E.R. in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso.*
- f. Sia previsto, prima dell'inizio della fase di cantiere, un programma di pronto intervento che contempli la messa in atto di idonei accorgimenti tecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di versamento accidentale di sostanze pericolose (compreso perdite di olio dalle navicelle), oltre ad eventuali opportune modalità di monitoraggio ambientale del suolo/sottosuolo, al fine di evitare fenomeni di contaminazione dei corsi d'acqua superficiali e delle falde sotterranee.*
- g. La viabilità di servizio e l'area della piazzola non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali.*

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni. Il presente contributo valutativo è rilasciato, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità Competente per quanto attiene la valutazione complessiva e/o il rilascio del provvedimento finale."

- **DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA SEZIONE URBANISTICA SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI CIVILI, prot. r_puglia/AOO_079-14/04/2023/5460**

“Si fa riferimento alla nota prot. n. A00159/3138 del 16.02.2023, acquisita al prot. n. A00 079/2595 del 17.02.2023, con la quale in relazione alla procedura in oggetto si convoca la Conferenza di Servizi per il giorno 03.03.2023, nonché alla nota prot. n. A00159/4487 del 14.03.2023, acquisita al prot. n. A00 079/3909 del 15.03.2023, con la quale si trasmette il verbale della predetta Conferenza di Servizi. Al riguardo, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si invita, per l’ennesima volta, a fare riferimento a quanto già più volte rappresentato, da ultimo con nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021. Eventuali ulteriori note, provvedimenti, ecc. trasmesse e/o assegnate allo scrivente Servizio afferenti al procedimento in oggetto, prive della richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui alla suddetta nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021.”

La società allega agli atti della conferenza del 3/04/2023 la nota n. 8310 del 25/07/2022 della Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia che riporta l’attestazione di vincolo demaniale di uso civico terreni in agro di Ascoli Satriano e Deliceto, in riscontro alla richiesta della suddetta attestazione avanzata dalla società istante.

• **DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA SEZIONE URBANISTICA SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI CIVICI, Prot. r_puglia/AOO_079-25/07/2022/8310**

“Con riferimento alla Sua richiesta di attestazione in oggetto, in qualità di amministratore unico della società Winderg San Martino S.r.l., acquisita in data 12.05.2022 al prot. n. AOO_079/5487 e successiva integrazione documenti acquisita in data 18.07.2022 al prot. n. AOO_079/8077, relativa alle p.lle catastali come di seguito riportate:

.. SI ATTESTA CHE

- che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente individuati catastalmente in agro del Comune di Ascoli Satriano Fg. 21 p.lle 119-143-146- 148-149-153-159-177-180-181-184-187- 191-193-199-207-233-235-246-189-302-315-316-317-318, Fg. 22 p.lle 5-6-26-27-28-29-37-44- 89-94-95-96-148-164-169-209-213-218-222-234-309-311-313-315-342-343, Fg. 23 p.lle 35-36-67-85-98-99-100-101-106-111-112-143-162-170-215-216, Fg. 24 p.lle 55, Fg.25 p.lle 44-207- 211-221, Fg. 26 p.lle 41, Fg. 27 p.lle 207, Fg. 31 p.lle 8-11-12-28-54-56-57-58-263-264-266-269- 270-271-325-326-463-464, Fg. 32 p.lle 4-21-23-25-27-29-52-54-56-58-61-67-74-76-103-104-180-183-184-185-186-187-200-294-237-238-239-241-242-274-275-276, Fg. 37 p.lle 43-44, Fg. 38 p.lle 32-33-35-37-104-106-117-148-149, Fg. 40 p.lle 2-4, Fg. 41 p.lle 58, Fg. 42 p.lle 59-103- 104-105-106-107-109-138-139, Fg. 43 p.lle 3-6-7-13-74-75, Fg. 51 p.lle 19-44-45-57-97-98-104- 108, Fg. 52 p.lle 38-53-61-65-67-68-69-81-91-95-233, Fg. 53 p.lle 1-6-8-12-14-155-16-17-22-23- 40-78-118-133-135-155-156-157-178-212-224-226-255-286-292-333-334-335-339-351-357-362-381-382-424-433-438-439-441-442, Fg. 54 p.lle 3-13-15-17-19-20-21-43-44-45-46-47-48- 61-62-69-163-173-180-182-198-200-201-203-204, Fg. 55 p.lle 109-110, Fg. 59 p.lle 31-91-92-94- 100-101-102-117-118-128-129-131-132-135-138-139 e Fg.61 p.lle 80-87-88-175-176-344-345 ed in agro del Comune di Deliceto Fg. 28 p.lle 14-210-395-412-413-414-415-576-578-580-631-633-635-636-637 e Fg.42 p.lle 112-114-127-129-134-160-165-192-193-194-195-392-430-486-487-533-534-560. Considerato il numero delle particelle catastali interessate, con la presente si attesta la natura giuridica dei terreni relativamente alla sola presenza o meno del vincolo demaniale, mentre per gli eventuali ulteriori stati (legittimazione, affrancazione, ecc.) potrà essere formulata apposita richiesta alla quale, previa istruttoria, sarà dato puntuale riscontro senza ulteriori oneri a carico della S.V.*
- le p.lle 133-135-137 del Fg. 25, le p.lle 38-39 del Fg. 26, le p.lle 16-18-21-27-39-135 del Fg. 27, le p.lle 186-187-188 del Fg. 33, le p.lle 33-37-39-41-46-50-51-81-82 del Fg. 37, le p.lle 36-38-109- 113-162-176-177-180 del Fg. 38, le p.lle 16-201-211 del Fg. 39, le p.lle 7-86 del Fg. 40, le p.lle 41-59-60-66-110 del Fg. 41, le p.lle 70-94-95-96-97-98-99-202 del Fg. 42 e le p.lle 57-89-101- 102-103-104-105-107-111-113-170-178-179-188-240-241-242 del Fg. 52 del Comune di Ascoli Satriano (FG) risultano incluse nello Stato II° “Immobili gravati di uso civico del pascolo ed ubicati nei due vasti comprensori Concinti e Locazione Di Ordonà, ambedue compresi nell’ unica denominazione Concinti, e di quelli messi nella contrada Bisciglieto, siccome terre di portata (Concinti e Bisciglieto di cui alla Sentenza Commissariale*

in data 15 luglio/ 17 settembre 1938) - Verifica del perito Geom. Michele Castellano del Luglio 1958 (aggiornato nel 1964) - quali Terre private gravate da uso civico.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 7/1998, le terre private ancora gravate da uso civico sono immediatamente affrancate su richiesta degli interessati o d'ufficio.

L'eventuale richiesta di affrancazione potrà essere indirizzata allo scrivente Ufficio, corredata da relazione tecnica redatta da un professionista abilitato, attestante il valore del terreno interessato. Si rammenta, altresì, che solo ad esito dell'eventuale avvenuta affrancazione a favore degli aventi diritto, si potrà dare corso alla realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto.

- *La p.lla 56 del Fg. 43, estesa Ha 0.98.08, dalla "Sistemazione delle quote demaniali stato delle quote in possesso del comune da riconcedere" del perito demaniale Lapeschi, datata 1943, risulta di demanio libero tranne che per una porzione di Ha 0.78.09 riportata nello Stato I° "quote e immobili alienati nel periodo del divieto o arbitrariamente occupati e di quelli usurpati da legittimarsi e da reintegrarsi" - Verifica del perito Geom. Michele Castellano del Comune di Ascoli Satriano (FG) del 16.04.1958 - quale Terra occupata gravata da uso civico e proposta per la legittimazione (non individuabile planimetricamente in quanto non perimetrata in mappa catastale dal predetto perito).*
- *la restante p.lla 76 del Fg. 43 del Comune di Ascoli Satriano (FG), oggetto di richiesta, risulta far parte del R. Tratturello Foggia-Ascoli Satriano-Lavello, a tale riguardo, la presente attestazione viene trasmessa per opportuna conoscenza e per le eventuali valutazioni di competenza, al Servizio regionale Parco Tratturi in indirizzo."*

Il predetto parere va pertanto inteso favorevole con l'impegno in capo al proponente a dover richiedere previamente l'affrancamento dei terreni gravati, secondo le procedure vigenti.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 1317 del 28/02/2023, rilasciava parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- la Sezione procedente, con nota prot. n. 4566 del 16/02/2023, trasmetteva la "Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, invitando la Società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale, nonché a comunicare alla Scrivente il giorno di avvenuta pubblicazione. Con la stessa nota, i Comuni di Ascoli Satriano e Deliceto sono stati invitati a pubblicare presso il proprio albo pretorio il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) per la durata prevista dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm. ii. con l'invito al riscontro dell'avvenuta pubblicazione alla scadenza dei termini;
- il proponente, con nota PEC del 19/06/2023 (acquisita al prot. n. 9031 del 19/05/2023), trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali (18.03.2023);
- infine, al termine del periodo di pubblicazione, il Comune di Ascoli Satriano, con nota prot. n. 6486 del 17/05/2023, trasmetteva attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on- line del Comune senza che siano intervenute osservazioni;
- infine, al termine del periodo di pubblicazione, il Comune di Deliceto, con nota prot. n. 4166 del 21/04/2023, trasmetteva attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on- line del Comune senza che fossero intervenute osservazioni.

Nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla nota prot. n. 4566 del 14/02/2023 non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato.

Considerato che:

- la società Winderg San Martino srl, con nota PEC del 30/05/2023, acquisita al prot. n. 9366 di pari data e nota acquisita al prot. 9763 dell'8/06/2023 trasmetteva:

- n. 1 progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*, firmato digitalmente su supporto ottico autentica e conforme, comprensivo anche degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della conservazione digitale su apposito server;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- altre dichiarazioni/asseverazioni richieste ex lege;
- una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- una dichiarazione con la quale la Società si impegna a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità al D.P.R. 120 del 13/06/2017 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2017, e che la medesima presenterà almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio lavori (anche solo per via telematica), nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- attestazione di pagamento dell'onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e ss.mm.ii.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere;
- adempimenti vari;

- ai sensi dei commi 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nonché dei pronunciamenti assumibili per silenzio assenso, preso atto della nota prot. n. 8172 del 3.05.2023 questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, **di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica** ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, **con tutte le prescrizioni sopra elencate** che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;

- in data 1/06/2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società Winderg San Martino S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;

- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 9969 del 14/06/2023 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo che è stato successivamente registrato al repertorio con il numero 025096 del 16.06.2023;

- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in unica copia dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

1. Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;

2. Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
3. Comunicazione di informativa antimafia prot. 0039137_20230608;

- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

- Resultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di **33,6 MWe**, costituito da **8 aerogeneratori**, denominato *"Impianto Eolico Ascoli Satriano (FG) loc. San Martino - Lagnano"*, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località "San Martino - Lagnano" posizionati secondo le seguenti coordinate (come rilevate nell'elaborato "relazione tecnica") ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
01	556943	4565837
02	557742	4566324
03	557165	4565260
04	557787	4565733
05	557617	4563847
06	558174	4564425
07	557940	4563318
08	558488	4563920

- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità 202000456) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG). Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - di una linea elettrica interrata a 30 kV per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione Utente di Trasformazione 30/150 kV;
 - una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV del futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG);
 - l'ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG) autorizzato con D.D. n. 34 del 22/02/2023;
- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;

- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*

Il testo integrale del provvedimento, corredato dai pareri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 122 del 25 giugno 2022 e la deliberazione del Consiglio dei ministri del 16.09.2022, al prot. n. DICA 0026080 del 27/09/2022 che ne costituiscono parte integrante, è disponibile all’indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7401/10706?Testo=&RaggruppamentoID=515#form-cercaDocumentazione>

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla procedura ambientale, con nota prot. n. 117950 del 28/09/2022 il **Ministero** della Transizione Ecologica (ora **dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica**) pubblicava:
- il parere positivo con condizioni ambientali n. 122 del 25.06.2021 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;
- **la deliberazione del Consiglio dei Ministri** del 16/09/2022 che rilasciava giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni riportate nel parere 122 del 25.06.2021 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS a cui si rimanda;
- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, si precisa che:
 1. la società Winderg San Martino S.r.l. in data 05/05/2020 formalizzava istanza ex art. 27 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già della Transizione Ecologica); e contestualmente ai sensi del c. 2 del citato art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. elencava i titoli da acquisire nell’ambito del procedimento di competenza ministeriale;
 2. il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. n. 80285 del 09/10/2020 comunicava di aver provveduto ad effettuare le dovute verifiche ex c. 4 del citato art. 27, precisando che l’Istante aveva chiesto il rilascio, *“... nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale, del provvedimento VIA nonché dei seguenti titoli ambientali: – autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; – autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923 e al DPR 616/1977; – parere sulla compatibilità degli interventi con il Piano di assetto idrogeologico (PAI) ...”*;
 3. successivamente, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 14710 del 21/06/2022, chiedeva di *“... attivare la procedura prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della Cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, nell’ambito del Provvedimento Unico Ambientale (PUA) ...”*;
 4. il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 10122 del 07/10/2022, preso atto

del susseguirsi dell'adozione dei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, informava la società istante che "... *in ragione del carattere di specialità della disciplina posta dall'art. 146 D.lgs. n.42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina sic et simpliciter la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A. (rif. T.A.R. PUGLIA, Bari, Sezione I – 19 marzo 2019, n. 403) ...*" e che "... *atteso il carattere autonomo e presupposto del titolo paesaggistico, è pacifico che detto apprezzamento debba avvenire con l'opportuno coinvolgimento delle autorità preposte, a valle (per ciò che riguarda la tutela del paesaggio in presenza dei presupposti di cui al capoverso precedente) di una specifica domanda di autorizzazione paesaggistica da parte del soggetto interessato rivolta all'autorità competente, trattandosi di procedimento su istanza di parte ...*"; ed invitava quindi a voler fornire evidenza "... **dell'istanza effettuata da codesto proponente ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico** o se la stessa sia stata o meno inclusa nell'elenco delle autorizzazioni settoriali da assumere all'interno del procedimento ex art 27 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 all'autorità competente ministeriale (di cui si chiede evidenza) ...";

5. in riscontro a suddetta comunicazione, con nota pec del 19/12/2022 (acquisita al prot. n. 14786 di pari data) la società Winderg San Martino S.r.l., comunicava "*di avere in esecuzione dell'ART. 27 del Codice dell'Ambiente, introdotto all'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio istanza di rilascio di provvedimento unico ambientale (PUA) recante specifica indicazione dell'autorizzazione paesaggistica fra i titoli destinati ad essere compresi nel provvedimento unico.[omissis] Si allegano alla presente (all. 1) l'istanza di PUA ex art. 27, (all. 2) l'avviso al pubblico pubblicato sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica e (all. 3) la comunicazione recante l'avvio di consultazione del pubblico, da cui si evince come l'istanza di PUA ricomprendesse anche quella di autorizzazione paesaggistica.*";
6. la Sezione Transizione Energetica con nota prot. n. 4887 del 14/04/2023 di trasmissione del verbale della conferenza di servizi del 3/03/2023, rimarcava di non aver ricevuto ulteriori contributi istruttori dal MASE, a valle del provvedimento di compatibilità ambientale in atti e sopra richiamato, in particolare:
7. in ordine al procedimento attivato dalla società **Winderg San Martino S.r.l.** ex art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente a "... **i termini di coordinamento di quest'ultimo con il Procedimento Unico Ambientale (PUA ex art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)**, che vede il MITE quale Autorità Competente e procedente, atteso che detto procedimento è al momento **fermo al provvedimento di VIA**, rilasciato nei termini di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.L. n. 50/2022 e non ancora compendiato in un provvedimento finito di PUA, lasciando aperta al momento la definizione degli altri titoli settoriali richiesti dall'istante nella procedura ex art. 27 ...";
8. con la comunicazione di conclusione dell'istruttoria finalizzata al provvedimento finale di Autorizzazione Unica, rif. nota prot. n. 9338 del 30/05/2023, questa Sezione regionale confermava che, in ordine alla richiesta di chiarimenti effettuata al MASE sul coordinamento tra il presente procedimento autorizzativo e il PUA ex art.27 del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., alcun riscontro fosse pervenuto a questo Ufficio regionale. Non avendo ricevuto ulteriori ragguagli da detto Dicastero, non potendo introdurre sospensioni *sine die* sul procedimento de quo, atteso il generale obbligo di addivenire alla conclusione del procedimento, si riteneva **che i titoli non compendiati nel Provvedimento Unico Ambientale e richiesti dal proponente in quella sede potessero trovare una ricomposizione e definizione per effetto dell' art. 7, co.2 del D.L. 50/2022 da ritenersi però operante nei confronti di detto PUA e quindi del Ministero quale autorità competente**, e non già nei confronti di questa amministrazione che si è utilmente adoperata a valle della deliberazione del Consiglio dei Ministri, avendo attinto, ad esempio, i termini della compatibilità dell'intervento sotto il profilo paesaggistico dagli atti istruttori solidali a detta deliberazione, in assenza di un esplicito pronunciamento da parte dell'autorità investita da competenze in materia paesaggistica ovvero, nel caso specifico, la Provincia di Foggia. come riferito a verbale della conferenza di servizi decisoria.
- Con riferimento alla verifica sulla sussistenza di interferenze con i titoli minerari da trasmettere al Ministero Sviluppo Economico – Ufficio U.N.M.I.G., la società Winderg San Martino S.r.l. in data 5/12/2022 provvedeva al deposito, sul portale www.sistema.puglia.it, della prevista dichiarazione di insussistenza di interferenze con aree e manufatti di interesse della sezione U.N.M.I.G..

- Con riferimento alla verifica della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, di cui ai sensi dell'art. 709 del c. 2 del Codice della Navigazione Aerea, l'ENAC con nota prot. ENAC-TSU-11/01/2022-0002081-P rilasciava il nulla osta con prescrizioni inerenti la modalità e il tipo di segnalazione ottico luminosa da apporre sul parco in progetto nonché le successive comunicazioni spettanti il proponente prima dell'entrata in esercizio dello stesso.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Winderg San Martino S.r.l.** in data 1/06/2023.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la società **Winderg San Martino S.r.l.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di biometano e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **Winderg San Martino S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 9338 del 30/05/2023, con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla società **Winderg San Martino S.r.l.** - con sede legale in Via Trento 64, **Vimercate (MB)**, **P.IVA 12073210960**, dell'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e ss.mm.ii., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e ss.mm.ii, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di **33,6 MWe**, costituito da **8 aerogeneratori**, denominato "*Impianto Eolico Ascoli Satriano (FG) loc. San Martino – Lagnano*", posizionati secondo le seguenti coordinate (come rilevate nell'elaborato "relazione tecnica") ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
01	556943	4565837
02	557742	4566324
03	557165	4565260
04	557787	4565733
05	557617	4563847
06	558174	4564425
07	557940	4563318
08	558488	4563920

- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità 07004046) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG). Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - di una linea elettrica interrata a 30 kV per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione Utente di Trasformazione 30/150 kV;
 - una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV del futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG);
 - l'ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG) autorizzato con D.D. n. 34 del 22/02/2023;
- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento tali da consentire la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more della stipula nei termini di cui alla prefata DGR, dette misure restano vincolanti nei termini già riferiti in atti.

ART. 4)

La società **Winderg San Martino S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime, per quanto occorra, apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza", effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 9338 del 30/05/2023.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza

- elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 1901/2022;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 1901/2022 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dall'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art. 15, c. 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva

acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 49 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

sull'Albo Telematico ovvero nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CT VIA e alla CT PNRR/PNIEC
 - alla Provincia di Foggia;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Tutela del Paesaggio;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
 - al GSE S.p.A.;
 - a InnovaPuglia S.p.A.;
 - al Comune di Ascoli Satriano (FG)
 - al Comune di Deliceto (FG);

- Al Servizio Gestione Opere Pubbliche, alla P.O. Procedure Espropriative della Regione Puglia;
- a Terna S.p.A.;
- agli enti che hanno definito condizioni e prescrizioni nell'ambito dell'iter autorizzativo, per le verifiche di ottemperanza ovvero: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali Personale e Organizzazione – Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, Regione Puglia - Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio Territoriale di Foggia, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Enac, Ministero della Cultura_Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Arpa Puglia;
- alla Società **Winderg San Martino S.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Responsabile PAUR
Valentina Benedetto

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Angela Cistulli